



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

N. 1.2.1.1

1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un'approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di esame redatti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 OETV da organi di controllo riconosciuti (art. 17 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]).

¹ RS 741.412

² RS 741.511

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi